

LA NUOVA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

Di **Claudio Venturi**

Sommario: - 1. Riferimenti normativi. - 2. Premessa. - **3. La normativa precedente regolamentata dalla legge n. 161 del 1963.** - 3.1. Le diverse tipologie di attività. - 3.2. Accertamento della qualifica professionale. - 3.3. I requisiti igienico-sanitari. - 3.4. L'autorizzazione amministrativa. - 3.5. L'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane. - **4. La nuova disciplina dettata dalla legge n. 174 del 2005.** - 4.1. La figura professionale di acconciatore. - 4.2. Abilitazione professionale. - 4.2.1. *I requisiti richiesti.* - 4.2.2. *La figura del responsabile tecnico.* - 4.3. L'inizio dell'esercizio dell'attività. - 4.3.1. *La normativa precedente.* - 4.3.2. *Le novità introdotte dal decreto-legge n. 7 del 2007.* - 4.4. Modalità di svolgimento dell'attività. - 4.4.1. *Impresa con più esercizi.* - 4.4.2. *Attività svolta presso il domicilio dell'esercente.* - 4.4.3. *Attività svolta presso il domicilio del cliente.* - 4.4.4. *Attività svolta presso particolari strutture.* - 4.4.5. *La vendita di prodotti specifici all'interno dell'esercizio.* - 4.4.6. *Attività svolta unitamente all'attività di estetista.* - 4.4.7. *L'utilizzo di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa.* - 4.5. Competenze delle Regioni. - 4.6. Sanzioni. - 4.7. Norme transitorie e proposte interpretative. - 4.7.1. *Le norme transitorie.* - 4.7.2. *Alcune proposte interpretative e gli adempimenti presso il Comune e presso l'Albo delle imprese artigiane.*

TABELLE RIEPILOGATIVE

- Iter per il conseguimento della qualificazione professionale di acconciatore.
- I tre percorsi possibili.

1. Riferimenti normativi

- **L. 14 febbraio 1963, n. 161** (G.U. n. 66 del 9 marzo 1963): Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini (Successivamente modificata dalla L. 23 dicembre 1970, n. 1142 e con la L. 29 ottobre 1984, n. 7350)
- **L. 23 dicembre 1970, n. 1142** (G.U. n. 12 del 16 gennaio 1971): Modifiche alla L. 14 febbraio 1963, n. 161 concernente la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini
- L. 29 ottobre 1984, n. 735 (G.U. n. 302 del 2 novembre 1984): Attuazione della direttiva della Comunità europea n. 82/489 del 19 luglio 1982 comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri.
- **L. 17 agosto 2005, n. 174** (G.U. n. 209 del 2 settembre 2005): Disciplina dell'attività di acconciatore.

- **Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7:** Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese. **Art. 10, comma 2.**
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007) – **In vigore dal 2 febbraio 2007.**

2. Premessa

Da tempo si era avvertita la necessità di rivedere e ridefinire il profilo professionale superando la vecchia impostazione che vede differenziate varie specializzazioni in un'unica figura che si rivolge indifferentemente a soggetti maschili o femminili, avendo come obiettivo professionale l'intervento sui capelli o sulla barba.

In sostanza, si trattava di superare la differenziazione delle tre figure (barbiere, parrucchiere per uomo e parrucchiere per donna), ancora formalmente in essere nel nostro ordinamento, anche per consentire alle imprese italiane un allineamento alla realtà comunitaria.

E' stata così emanata la legge n. 174 del 17 agosto 2005, che disciplina l'attività di acconciatore e che, sulla base della normativa esistente a livello europeo, rimodula anche gli itinerari formativi, al fine di consentire una migliore integrazione degli operatori italiani nel contesto comunitario.

Si tratta di una legge che fissa la cornice della nuova disciplina, in quanto spetterà ora alle Regioni e alle Province Autonome definire il regime autorizzatorio per aprire un'impresa del settore.

Alle Regioni e ai Comuni toccherà, infatti, il compito di regolare l'attività professionale di acconciatore, di stabilire i contenuti tecnico-culturali dei programmi di formazione e di adottare le regole per favorire lo sviluppo del settore, valorizzando il servizio delle imprese di acconciatura, anche nel quadro della riqualificazione del tessuto urbano e in collegamento con le altre attività di servizio e commerciali.

Fino a quando le Regioni e le Province autonome non provvederanno a legiferare in materia, recependo tutte le novità introdotte dalla nuova normativa, ci sarà inevitabilmente il blocco delle nuove aperture e la nuova normativa non potrà avere concreta applicazione.

Nessun problema, come vedremo più avanti, per coloro che sono già in possesso dei requisiti previsti dalla precedente normativa.

3. La normativa precedente regolamentata dalla legge n. 161 del 1963

3.1. Le diverse tipologie di attività

La Legge n. 161/1963, come successivamente modificata dalla legge n. 1142/1970, disciplinava sostanzialmente le seguenti tipologie di attività:

1. **BARBIERE:** trattasi di attività rivolta esclusivamente su persone maschili consistente nel taglio della barba e dei capelli e in servizi tradizionalmente

complementari quali la colorazione e la decolorazione, prestazioni di manicure e pedicure, come previsto dall'art. 9, comma 2, della L. n. 1/1990 ecc.

2. PARRUCCHIERE PER UOMO E/O DONNA: trattasi di attività, esercitabile indistintamente su uomo o donna, comprendente il taglio dei capelli, l'esecuzione di acconciature, la colorazione e la decolorazione dei capelli, l'applicazione di parrucche e ogni altro servizio inerente e complementare al trattamento estetico dei capelli.

3. MESTIERI AFFINI.

Secondo l'ultimo comma dell'art. 1 della L. n. 161/1963, così come modificato dall'art. 1 della L. n. 1142/1970, sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere o parrucchiere *"le attività inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quelle di estetista, truccatore, estetista-visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico"*.

Considerata la genericità della norma, tenuto conto anche di alcune risoluzioni dell'allora Ministero dell'industria, si sono delineate alcune linee di definizione che riconducevano, rispettivamente, alla figura del **"barbiere"** le attività esercitate *solo su persona maschile*, consistenti nella rasatura, nel taglio e nell'acconciatura di barba e capelli, ed alla figura del **"parrucchiere"** le attività di taglio, acconciatura, colorazione e decolorazione dei capelli *esercitate su uomo e donna*, con tutti i servizi inerenti e complementari.

A tali attività, la legge nazionale affianca i cosiddetti **"mestieri affini"** che consistono in *"attività inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume ... come quelli di: estetista, truccatore, estetista-visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico"*.

Come è noto, a seguito dell'approvazione della L. 4 gennaio 1990, n. 1, sulla disciplina dell'attività di estetista, le norme relative ai mestieri affini di cui alla L. n. 1142/1970 sono state abrogate e tutte le attività ed i mestieri "affini" che avevano per oggetto prestazioni e trattamenti di carattere estetico sono entrati nella sfera di applicazione della L. n. 1/1990.

Allo stato attuale, pertanto, non potendosi più parlare di "mestieri affini", deve ritenersi che, rispetto alle attività rientranti in quelle di barbiere e parrucchiere, come sopra definite, possono ricondursi servizi tradizionalmente complementari al taglio della barba e dei capelli, servizi inerenti e complementari al trattamento estetico dei capelli, nonché le sole *"prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico"*, in quanto espressamente ammesse dall'art. 9, comma 2, della L. n. 1/1990.

Dall'esame della normativa vigente emerge, dunque, con chiarezza l'ambito esclusivo dell'attività in esame: **ogni prestazione di servizio di acconciatura e trattamento estetico sui capelli.**

3.2. Accertamento della qualificazione professionale

Per poter esercitare una delle attività sopra indicate, il richiedente doveva essere in possesso della prescritta **qualificazione professionale**.

Detta qualificazione si intendeva conseguita con una delle seguenti tre fattispecie:

1. nel caso in cui il richiedente era o sia stato in passato titolare di un esercizio di barbiere, di parrucchiere o di uno dei mestieri affini, iscritto all'Albo provinciale delle imprese artigiane.
2. nel caso in cui il richiedente prestava o avesse prestato la propria opera professionale qualificata presso un'impresa esercente l'attività di barbiere, di parrucchiere o di uno dei mestieri affini (non necessariamente artigiana), in qualità di dipendente o di collaboratore.
Per la qualifica professionale ottenuta a seguito di attività esercitata in qualità di dipendente era necessario che tale rapporto lavorativo **non doveva essere stato inferiore a due anni** (Cfr. art. 2, 4 comma, L. n. 161/1963).
Tale rapporto doveva essere documentato attraverso una dichiarazione della ditta presso cui era stata prestata l'opera, debitamente vistata dal competente Centro per l'impiego e la formazione, con espressamente indicati il periodo e la qualifica rivestita.
L'accertamento di questo requisito spettava alla Commissione provinciale per l'artigianato, la quale, effettuate le dovute indagini, rilasciava apposita certificazione.
3. Nel caso in cui il richiedente avesse in precedenza frequentato un **corso di apprendistato o un corso di addestramento** presso scuole professionali autorizzate dai competenti Organi dello Stato.
Non costituiva titolo al riconoscimento della qualifica professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza a corsi di addestramento o di scuole professionali che non erano stati autorizzati e riconosciuti dai competenti organi dello Stato.

A norma della L. n. 735/1984, emanata in attuazione di una Direttiva Comunitaria e che ha aggiunto l'ultimo periodo all'articolo 2 della L. n. 161/1963, per le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, compresi gli istituti di bellezza, esercitate in un altro Stato membro della CEE, la qualificazione professionale doveva essere accertata mediante apposito attestato rilasciato dall'autorità od organismo competente designato dallo Stato membro della Comunità di origine o di provenienza e prodotto dall'interessato a sostegno della domanda di autorizzazione richiesta per l'esercizio di dette attività.

Per quanto riguarda l'esercizio dell'attività in forma associativa, la normativa risultava meno rigida per le società di natura industriale o commerciale, rispetto alle società con qualifica artigiana in quanto alle prime richiedeva semplicemente che la qualificazione professionale fosse posseduta da chi risultava preposto alla direzione dell'impresa od istituto di bellezza, mentre alle società artigiane imponeva che detta qualificazione fosse posseduta dalla maggioranza dei soci (da uno solo nel caso di società con due soci).

La richiesta circa l'accertamento dei requisiti riguardante la qualifica professionale e la richiesta circa il possesso della qualificazione artigiana andavano inoltrate direttamente alla Commissione provinciale per l'artigianato.

3.3. I requisiti igienico-sanitari

L'art. 2, lettera b) della L. n. 161/1963 prevedeva, per l'esercizio delle attività in questione, il possesso dei requisiti igienico-sanitari riferiti:

- ai **locali**,
- alle **attrezzature** e **suppellettili** destinati allo svolgimento di una delle attività in argomento.

La legge prevedeva, inoltre, il possesso dei requisiti sanitari relativi ai **procedimenti tecnici** usati in dette attività e dell'**idoneità sanitaria delle persone** che saranno addette all'esercizio.

L'accertamento di tutti questi requisiti doveva essere effettuato dal settore igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio.

Le attività in trattazione dovevano essere svolte in appositi laboratori, separati da altre attività.

Ciascun Comune doveva dettare, nel proprio regolamento, le condizioni e i requisiti relativi ai locali adibiti o da adibirsi allo svolgimento di una delle attività oggetto della L. n. 161/1963.

Le attrezzature e le suppellettili utilizzati per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 della L. n. 161/1963 dovevano soddisfare i requisiti igienici fissati dalle competenti autorità sanitarie.

3.4. L'autorizzazione amministrativa

Chiunque intendeva esercitare nell'ambito del territorio di un Comune l'attività di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna o di estetista o di altri mestieri affini doveva essere provvisto di apposita autorizzazione amministrativa rilasciata dal Sindaco, previo parere favorevole della competente Commissione comunale.

I Comuni, in base al disposto dell'art. 1 della L. n. 161/1963, erano tenuti a disciplinare tali attività provvedendo ad emanare appositi regolamenti.

Tutte le attività sopra indicate non potevano essere svolte in forma ambulante (Cfr. art. 1, 3 comma, L. n. 161/1963), salvo che tali attività venivano esercitate, a favore delle persone immobilizzate o handicappate o per particolari e straordinarie occasioni, da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa.

Con la legge n. 161 del 1963, poi modificata dalla legge n. 1142 del 1970, il Legislatore ha inteso adottare un'unica disciplina organica per l'esercizio di varie e diverse attività rientranti in un settore che interessa l'aspetto estetico della persona, ma non ha con ciò stabilito una identità tra le varie attività considerate, nel senso cioè che ciascuna di tali attività debba considerarsi, agli effetti giuridici e quindi anche alla procedura autorizzativa, identica alle altre.

Trattasi di attività diverse e distinte fra loro, le quali, se pur regolate dalla medesima disciplina normativa, **conservano la propria autonomia** a tutti gli effetti e soprattutto ai fini del rilascio dell'autorizzazione amministrativa.

I regolamenti comunali dovevano essere redatti previo parere obbligatorio ma non vincolante di un'apposita Commissione comunale.

La Commissione comunale prevista dall'art. 2 bis della L. n. 161/1963, come successivamente modificata dalla L. n. 1142/1970 era nominata dal Consiglio Comunale ed era composta:

- a) da tre rappresentanti della categoria artigianale;
- b) da tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;

- c) dall'autorità sanitaria;
- d) dal comandante della polizia municipale;
- e) da un rappresentante della Commissione provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria, residente nel Comune interessato.

La Commissione era presieduta dal Sindaco o da un suo delegato.

La Commissione esprime pareri obbligatori ma non vincolanti:

- a) sulle domande di nuove autorizzazioni;
- b) sulle domande di trasferimento dei laboratori già esistenti in altra zona;
- c) sulle domande di modifica o di aggiunta di una nuova tipologia in un laboratorio preesistente;
- d) sulla eventuale sospensione dell'attività;
- e) sulla revoca dell'autorizzazione, nei casi previsti dal regolamento comunale;
- f) sulle domande di subingresso;
- g) sull'obbligo della esposizione delle tariffe.

La determinazione degli orari, invece, veniva stabilita con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria (*Cfr. art. 2 bis, ultimo comma L. n. 161/1963*).

Era fatto, comunque, obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

Il regolamento comunale doveva, inoltre, prevedere un numero di esercizi, rapportato alla popolazione residente e fluttuante.

L'autorizzazione comunale veniva concessa previo accertamento:

- a) del possesso, da parte del richiedente, dei **requisiti artigiani** prescritti dalla L. n. 443/1985.

Qualora trattasi di impresa gestita in forma societaria, l'accertamento dei requisiti dovrà essere effettuato relativamente alla maggioranza dei soci.

Per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'art. 3 della L. n. 443/1985, tali requisiti saranno richiesti per il legale rappresentante della società stessa. L'accertamento del possesso di tale requisito è di competenza della Commissione provinciale per l'artigianato.

- b) Dei **requisiti igienici** dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati all'esercizio dell'attività.

L'accertamento del possesso di tale requisito è di competenza dell'Azienda Sanitaria Locale.

- c) Della **qualificazione professionale** da parte del richiedente.

L'accertamento del possesso di tale requisito è di competenza della Commissione provinciale per l'artigianato.

- d) Della **distanza** fra il nuovo esercizio e quelli già esistenti.

L'accertamento del possesso di tale requisito è di competenza degli organi di polizia municipale.

Il provvedimento del Sindaco di rifiuto di accordare l'autorizzazione doveva essere motivato e notificato al richiedente **entro trenta giorni** dalla data della presentazione della domanda.

Contro il provvedimento del Sindaco che rifiutava l'autorizzazione o ne disponeva la revoca era ammesso **ricorso alla Giunta regionale** entro il termine di trenta giorni o **al Tribunale Amministrativo Regionale** entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione della decisione.

3.5. L'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane

Ottenuta l'autorizzazione comunale, l'interessato doveva provvedere, **entro trenta giorni dall'effettivo inizio dell'attività**, alla iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, nelle modalità stabilite da ogni singola legge regionale.

4. La nuova disciplina dettata dalla legge n. 174 del 2005

La nuova normativa, come si è già detto, ha ridefinito il profilo professionale superando così la vecchia impostazione che vedeva differenziate varie specializzazioni, ora riassunte nell'unica figura professionale di "acconciatore" e ha rimodulato gli itinerari formativi sulla base della normativa esistente a livello europeo.

Al comma 2 dell'articolo 1 della legge in commento vengono individuati i valori da tutelare e gli obiettivi da raggiungere: *"La presente legge è volta ad assicurare l'esercizio dell'attività, l'omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonché la tutela dei consumatori"*.

Nel successivo comma 3 si stabilisce che le disposizioni della nuova legge si applicherà a tutte le imprese, siano esse imprese individuali che società, che svolgono l'attività di acconciatore, in qualsiasi luogo, sia pubblico che privato.

Con la nuova normativa scompare la previsione secondo cui si doveva prevedere un numero di esercizi rapportato alla popolazione residente e fluttuante.

4.1. La figura professionale dell'acconciatore

L'articolo 2 della legge n. 174 del 2005 fornisce una definizione dell'attività professionale di acconciatore, nella quale si deve ricomprendere *"tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare"*.

La nuova definizione dell'attività risulta più organica e innovativa in quanto, oltre ad indicare le varie tipologie di trattamenti e servizi, che precedentemente erano riportati in modo disordinato, finalizza l'attività di acconciatore a "modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario".

Tale definizione risulta di grande rilievo in quanto supera i contrasti di interpretazione concernenti la cosiddetta "tricologia estetica", che, in passato,

aveva portato anche s situazioni di contenzioso rispetto al settore sanitario della dermatologia, determinando nella categoria una situazione di grande incertezza.

In sostanza, all'acconciatore spetta il trattamento estetico dei capelli e della barba e, come vedremo più avanti, le semplici operazioni di manicure e pedicure estetico (art. 2, comma 7).

L'acconciatore avrà il compito di preservare il capello utilizzando esclusivamente prodotti cosmetici, non medici; non potrà quindi utilizzare prodotti che necessitano, per la loro utilizzazione o somministrazione, di prescrizione medica.

L'applicazione dei prodotti cosmetici potrà avvenire solo sui capelli o sulla barba.

La nuova definizione, inoltre, **introduce la figura unica di "acconciatore"**, che supera la precedente distinzione fra le figure di barbiere e di parrucchiere per uomo e per donna, che avevano generato incertezze e molto contenzioso soprattutto con riferimento agli aspetti legati ai requisiti professionali.

4.2. Abilitazione professionale

4.2.1. I requisiti richiesti

Le novità più rilevanti della nuova normativa sono contenute nell'articolo 3, nel quale si dettano le norme relative ai requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di acconciatore.

La nuova legge introduce e sancisce l'obbligo di conseguire una "abilitazione professionale", previo superamento di un apposito esame tecnico-pratico, al fine di esercitare l'attività di "acconciatore".

L'itinerario formativo prevede appositi corsi di qualificazione e di specializzazione professionale, nonchè periodi di inserimento lavorativo qualificato in imprese di acconciatura. Tali itinerari prevedono **due soluzioni alternative**.

Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario, dunque, conseguire un'apposita abilitazione professionale previo **superamento di un esame tecnico-pratico** preceduto, in alternativa tra loro:

- a) dallo svolgimento di un **corso di qualificazione della durata di due anni**, seguito da:
 - 1) un **corso di specializzazione** di contenuto prevalentemente pratico, ovvero da
 - 2) un **periodo di inserimento** della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;
- b) da un **periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura**, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di **un apposito corso di formazione teorica**.

Il periodo di inserimento e' ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.

Il **corso di formazione teorica** di cui alla lettera b) può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.

Il **periodo di inserimento**, di cui alle lettere a) e b), consiste in un periodo di **attività lavorativa qualificata**, svolta in qualità di titolare dell'impresa o

socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo (per i contratti in essere fino al 31 dicembre 2003), equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva (40 ore settimanali).

Come nella precedente normativa, viene confermato che non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

L'attività professionale di acconciatore **può essere esercitata dai cittadini extracomunitari** in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali ¹ nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

In materia di formazione professionale, sarà compito delle Regioni:

- 1) fissare i programmi dei corsi di qualificazione;
- 2) fissare la durata e le materie del corso di specializzazione;
- 3) fissare le materie del corso di formazione teorica;
- 4) fissare le modalità del periodo di inserimento presso una impresa di acconciatore;
- 5) stabilire le modalità degli esami tecnico-pratici.

4.2.2. La figura del responsabile tecnico

Al comma 5 dell'art. 3 viene introdotta la figura del responsabile tecnico. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatore deve essere designato un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale, che potrà essere la persona del titolare, un socio partecipante a lavoro, un collaboratore familiare o un dipendente. Dunque, nel caso di società sarà possibile esercitare l'attività anche nel caso un solo socio sia in possesso dell'abilitazione professionale. Naturalmente con la frase "*per ogni sede dell'impresa*" è da intendersi unicamente il luogo o i luoghi operativi presso i quali viene effettivamente esercitata l'attività e non altri luoghi quali i depositi o i magazzini.

4.2.3. L'accertamento dei requisiti

Mentre la precedente normativa era espressamente previsto che l'accertamento dei requisiti professionali spettava alla Commissione Provinciale per l'Artigianato (art. 2, comma 5, L. n. 161/1963), la nuova normativa nulla dice in materia.

In sostanza, viene meno il ruolo della Commissione Provinciale dell'Artigianato in materia di accertamento del possesso dei requisiti e dunque di riconoscimento della qualifica professionale.

Sarà compito delle Regioni stabilire quale organo dovrà accertare il possesso dei requisiti, che secondo il nostro parere, non potrà che essere il Comune, come del resto attualmente avviene nell'ambito della estetica.

¹ Per il riconoscimento delle qualifiche conseguite all'estero, si veda l'apposita sezione dedicata alla "Circolazione e soggiorno dei cittadini stranieri".

4.3. L'esercizio dell'attività

4.3.1. La normativa precedente

Secondo la normativa in vigore prima dell'entrata in vigore del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, l'esercizio dell'attività di acconciatore era soggetto ad **autorizzazione concessa con provvedimento del Comune**, previo accertamento del possesso dell'abilitazione professionale e dell'osservanza delle norme igienico sanitarie.

L'autorizzazione comunale veniva concessa previo accertamento:

- a) del possesso, da parte del richiedente, dei **requisiti artigiani** prescritti dalla L. n. 443/1985;
- b) dei **requisiti igienici** dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati all'esercizio dell'attività.
L'accertamento del possesso di tale requisito è di competenza dell'Azienda Sanitaria Locale;
- c) della **qualificazione professionale** da parte del richiedente.
Quale dovrà essere l'organo delegato all'accertamento del possesso di tale requisito sarà stabilito da ogni singola legge regionale.

In sintesi, l'esercizio dell'attività di acconciatore era subordinato:

- A.** al **possesso dei requisiti professionali** da parte di un responsabile tecnico (che potrà essere il titolare, o un socio partecipante, o un collaboratore familiare o un dipendente);
- B.** all'ottenimento di una apposita **autorizzazione comunale**, la quale veniva rilasciata a condizione che:
 - 1) il soggetto interessato possieda la qualifica professionale;
 - 2) i locali siano in possesso dei requisiti igienico-sanitari;
 - 3) se sussistono le altre eventuali condizioni che verranno dettate dalle specifiche leggi regionali.

3.4.2. Le novità introdotte dal decreto-legge n. 7 del 2007, convertito dalla legge n. 40/2007

Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ha stabilito che l'esercizio delle attività di **acconciatore** sarà d'ora in poi soggetto alla **sola dichiarazione di inizio attività**, resa ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, da presentare al Comune territorialmente competente, **senza essere subordinata**:

- a) **al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti**, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività;
- b) **al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale**.

È in ogni caso fatto salvo il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici e igienico sanitari.

Dunque, in luogo dell'autorizzazione comunale, sarà sufficiente presentare una **dichiarazione di inizio attività**, resa ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, nella quale l'interessato dovrà dichiarare:

- a) di essere in possesso della prescritta **qualificazione professionale** (rilasciata dalla Commissione Provinciale dell'Artigianato o dal Comune),
- b) di svolgere l'attività in locali che rispettano sia i **requisiti urbanistici** che i **requisiti igienico-sanitari**.

Pertanto, l'esercizio dell'attività di acconciatore **non potrà più essere legato:**

- a) **né al possesso dell'autorizzazione,**
- b) **né ad alcun vincolo di distanza minima o di parametri numerici,**
- c) **né all'obbligo di chiusura infrasettimanale.**

4.4. Modalità di svolgimento dell'attività

La professione di acconciatore, oltre ad essere esercitata in un apposito locale, potrà essere svolta:

- a) presso il domicilio dell' esercente;
- b) presso una sede designata dal cliente;
- c) presso i luoghi di cura o di riabilitazione, presso i luoghi di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.

La norma riconosce in via di principio la facoltà di esercitare l'attività "presso il domicilio dell' esercente", ovvero "presso la sede designata dal cliente", rinviando ai criteri stabiliti dalla legislazione regionale e dalla relativa regolamentazione.

Anche la nuova normativa vieta lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o su posteggio (art. 2, comma 4).

Al comma 6 dell'art. 4 viene inoltre concessa la possibilità alle imprese che esercitano l'attività di acconciatore di avere in azienda, oltre ai dipendenti, anche altri soggetti, ma a specifiche condizioni.

La nuova normativa, al successivo comma 7, estende, inoltre, agli acconciatori quello che l'art. 9 della legge n. 1/1990 prevedeva per i centri di estetica, e precisamente di esercitare, nello stesso locale, l'attività di acconciatore e quella di estetista. Tali attività potranno essere esercitate o dalla stessa impresa o da imprese diverse, ovvero mediante la costituzione di una società, ma, in ogni caso, a condizione del possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle due distinte attività.

Ma vediamo di approfondire nel dettaglio le singole novità introdotte dalla nuova normativa.

4.4.1. Impresa con più esercizi

Secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 5 della legge n. 174/2005, per **ogni sede dell'impresa** dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un **responsabile tecnico** in possesso della prescritta abilitazione professionale.

4.4.2. Attività svolta presso il domicilio dell'esercente

L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali ed i servizi sanitari siano funzionalmente disgiunti da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano un'adeguata sala di attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria, nel rispetto delle leggi e regolamenti regionali.

4.4.3. Attività svolta presso il domicilio del cliente

L'attività di acconciatore può, altresì, essere esercitata, **ma solo occasionalmente**, a domicilio del cliente da parte di imprese già autorizzate in sede fissa, esclusivamente nei confronti di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione, ovvero per particolari e straordinarie occasioni (come nei casi di persone impegnate in attività di moda e di spettacolo).

4.4.4. Attività svolta presso particolari strutture

Anche la nuova normativa prevede la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, nei luoghi di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni (*art. 2, comma 3*).

Non è ammesso, in ogni caso, lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio (*art. 2, comma 4*).

4.4.5. La vendita di prodotti specifici all'interno dell'esercizio

L'articolo 2 comma 5, della legge in commento prevede che alle imprese che esercitano l'attività di acconciatore è concessa la facoltà di vendere o comunque di cedere **alla propria clientela** prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati (quindi non necessariamente in modo contestuale rispetto all'effettuazione delle specifiche prestazioni), senza che vengano applicate le disposizioni contenute del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, dunque senza che venga presentato il modello COM1 previsto per la vendita di prodotti negli esercizi di vicinato.

Del resto anche l'art. 7 della legge n. 1/1990, stabilisce, analogamente, che "alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426".

Il problema potrebbe essere quello di individuare cosa debba intendersi per "propria clientela": solo quelli che usufruiscono del servizio offerto dall'acconciatore e contemporaneamente acquistano un prodotto o anche quelli che casualmente entrano nell'esercizio solo per acquistare un prodotto?

Un'altra cosa da prendere in considerazione potrebbe essere la presenza o meno di una apposita vetrina, visibile dall'esterno, nella quale siano esposti i prodotti messi in vendita dall'acconciatore.

In questo caso, non ci sono dubbi che, assieme all'esercizio di acconciatore, viene esercitata l'attività di vendita e che pertanto per la stessa debba essere fatta l'apposita preventiva comunicazione prevista per gli esercizi di vicinato (COM1).

4.4.6. Attività svolta unitamente all'attività di estetista

L'articolo 9 della legge n. 1/1990, che disciplina l'attività di estetista, stabilisce testualmente che *"1. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere, in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.*

2. I barbieri e i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico".

L'articolo 2, comma 7 della legge n. 174/2005 stabilisce che *"L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico".*

Per quanto riguarda lo svolgimento delle due attività (acconciatore ed estetista) nella medesima sede, la nuova legge ricalca la legge precedente prevedendo il possesso di **due distinte qualifiche professionali**.

Per quanto riguarda, invece, lo svolgimento da parte dell'acconciatore anche di prestazione di servizi rientranti nell'attività di estetista, la nuova legge conferma che le imprese di acconciatura potranno svolgere esclusivamente **prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico**.

Tali disposizioni abrogano implicitamente l'art. 9 della legge n. 1/1990, sulla disciplina dell'attività di estetista, attinente alla medesima materia.

Per tali attività non viene più previsto che ci si possa avvalere di collaboratori familiari e di personale dipendente.

4.4.7. L'utilizzo di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa

Altra novità di rilievo prevista dalla nuova normativa è quella dettata al comma 6 dell'articolo 2 e relativa alla possibilità per le imprese di acconciatura di avvalersi di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché:

- a) gli stessi siano in possesso di abilitazione professionale; e
- b) si faccia ricorso alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge, quali: associazione in partecipazione, contratto a progetto, lavoro a tempo determinato, lavoro a chiamata, ecc.

Questo consentirà una notevole flessibilità correlata alle effettive esigenze lavorative ed economiche dell'azienda.

4.5. Competenze delle Regioni

In base alle disposizioni dettate all'articolo 4 della nuova normativa alle Regioni è demandato il compito di **disciplinare l'attività professionale di acconciatore**, in conformità ai principi fondamentali e alle disposizioni stabiliti dalla presente legge e, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definire i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e l'organizzazione degli esami di cui all'articolo 3, comma 1, individuando gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale di cui all'articolo 3 in maniera uniforme sul territorio nazionale.

Le Regioni, tenendo conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, devono inoltre adottare norme volte a favorire lo sviluppo del settore e definire i principi per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza dei comuni.

L'attività svolta dalle Regioni deve conseguire le **seguenti finalità**:

- a) valorizzare la funzione di servizio delle imprese di acconciatura, anche nel quadro della riqualificazione del tessuto urbano e in collegamento con le altre attività di servizio e con le attività commerciali;
- b) favorire un equilibrato sviluppo del settore che assicuri la migliore qualità dei servizi per il consumatore, anche attraverso l'adozione di un sistema di informazioni trasparenti sulle modalità di svolgimento del servizio;
- c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza e alle condizioni sanitarie per gli addetti;
- d) garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le imprese operanti nel settore, prevedendo, anche con il coinvolgimento degli enti locali, una specifica disciplina concernente il regime autorizzativo e il procedimento amministrativo di avvio dell'attività.

In sostanza, il legislatore nazionale, nel rispetto del nuovo quadro istituzionale, proprio al fine di prevenire ogni conflitto di competenze e situazioni di contrasto, ha ritenuto di non riprodurre le previsioni normative molto dettagliate e vincolanti previste nell'impostazione originaria della legge n. 1142/1970, ritenendola palesemente incompatibile sia sotto il profilo costituzionale dell'assetto delle potestà legislative (art. 117 Cost.), sia sul piano dell'attribuzione delle funzioni amministrative ai Comuni (art. 118 Cost.).

La nuova normativa non ha, infatti, espressamente regolato le Commissioni consultive comunali; non ha riformulato il criterio delle "distanze" originariamente previsto dalla legge precedente, ma si è limitato soprattutto a sottolineare che venga salvaguardato il principio di "favorire un equilibrato sviluppo del settore che assicuri la migliore qualità dei servizi per il consumatore" e di "garantire condizioni omogenee di accesso al mercato".

4.6. Sanzioni

Secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della legge in commento, nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla nuova legge, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti **per importi non inferiori a 250,00 e non superiori a 5.000,00 euro**, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

4.7. Norme transitorie e proposte interpretative

4.7.1. Le norme transitorie

All'articolo 6 della legge n. 174/2005 vengono dettate le norme transitorie, che possono essere così sintetizzate.

1. Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, assumono la denominazione di "**attività di acconciatore**".

2. Dalla data di entrata in vigore della nuova legge (**17 settembre 2005**):

- a) i soggetti che sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, **assumono di diritto la qualifica di acconciatore** e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3.
- b) i soggetti che risultano intestatari delle autorizzazioni comunali di cui all'articolo 2 della legge n. 161/1963, e successive modificazioni, rilasciate per l'esercizio delle attività di parrucchiere per uomo o per donna, hanno **diritto alla rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime**.
- c) le autorizzazioni comunali **sono rilasciate esclusivamente per l'esercizio dell'attività di acconciatore**.

3. I **sogetti che sono in possesso della qualifica di barbiere** e che intendano ottenere l'abilitazione di cui all'articolo 3, sono tenuti, in alternativa:

- a) a richiedere, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della nuova legge (**17 marzo 2007**), l'abilitazione di cui all'articolo 3 in considerazione delle maturate esperienze professionali;
- b) a frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale disciplinato ai sensi del comma 1 dell'articolo 3;
- c) a sostenere l'esame tecnico-pratico, previsto dal comma 1 dell'articolo 3.

4. Coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa qualificata, in qualità di dipendente, familiare coadiuvante o socio partecipante al lavoro presso imprese di barbiere, **non inferiore a tre anni**, sono ammessi a sostenere l'esame tecnico-pratico, di cui all'articolo 3, comma 1, previa frequenza del corso di riqualificazione di cui alla lettera b) del comma 5 del presente articolo.

Tale corso può essere frequentato anche durante il terzo anno di attività lavorativa specifica.

5. A coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge (17 settembre 2005) sono in possesso della **qualifica di barbiere** ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato, l'attività di barbiere è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività. Naturalmente, se intendono acquisire la qualifica di acconciatore ricadranno nel caso di cui al precedente punto 3.

All'articolo 7, infine, si stabilisce che la legge n. 161/1963, la legge n. 1142/1970 e la legge n. 735/1984, *“in quanto compatibili con la presente legge, continuano ad avere applicazione fino alla data indicata dalle leggi regionali adottate sulla base dei principi recati dalla presente legge”*.

Tale disposizione, ai fini della continuità e della ultrattività della precedente disciplina, pone la condizione che le medesime disposizioni siano compatibili con la nuova disciplina di principio.

Possono considerarsi in vigore fino alla data che verrà indicata dalle nuove disposizioni regionali: il rilascio delle autorizzazioni da parte dei Comuni, l'accertamento e la certificazione della qualifica professionale da parte delle Commissioni provinciali dell'artigianato, l'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature, le prescrizioni concernenti gli orari, la pianificazione territoriale.

Non sono da ritenere compatibili con i principi della nuova disciplina i percorsi formativi seguiti ai sensi della precedente legislazione.

4.7.2. Alcune proposte interpretative e gli adempimenti presso il Comune e presso l'Albo delle imprese artigiane

A. Direttive di ordine generale

La legge n. 174 del 2005 ha rivisto i percorsi formativi per l'esercizio dell'attività di acconciatore provvedendo, da una parte, ad abrogare la precedente normativa e, dall'altra, a lasciare alcuni dubbi interpretativi soprattutto con riferimento alle norme transitorie (art. 6) e alla cosiddetta ultrattività delle precedenti disposizioni di legge (art. 7), nell'attesa che vengano emanate le rispettive leggi regionali.

Due cose sembrerebbero certe.

La prima è quella che si ricava al comma 4 dell'articolo 6, laddove si stabilisce che i Comuni, dalla data di entrata in vigore della nuova legge (17 settembre 2005), devono rilasciare le autorizzazioni esclusivamente per l'esercizio dell'attività di “acconciatore” e non più di parrucchiere uomo-donna o di barbiere.

Pertanto, un soggetto che richiede ora l'autorizzazione comunale, indipendentemente da come ha ottenuto la qualifica di parrucchiere uomo donna ha diritto ad ottenere l'autorizzazione comunale per l'attività di acconciatore.

La seconda è quella che si ricava dall'articolo 7, secondo il quale, la precedente normativa, “in quanto compatibile”, continua ad avere applicazione fino alla data che verrà indicata dalle singole leggi regionali.

Da quanto sopra ne deriva che, fino a quando le Regioni non avranno provveduto ad emanare la relativa legge che dovrà disciplinare l'attività di acconciatore e definire i contenuti dei programmi dei corsi, (art. 4, comma 1), le Commissioni Provinciali per l'Artigianato potranno continuare a riconoscere la qualificazione di “barbiere e parrucchiere uomo-donna”,

secondo i criteri fissati dalla legge n. 161/1963 e i Comuni dovranno, invece, rilasciare le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di "acconciatore".

Per evitare un blocco o una limitazione dell'iniziativa economica privata – diritto sancito dall'art. 41 della Costituzione – si auspica che le singole Commissioni Regionali per l'Artigianato emanino direttive in questo senso mettendo in condizione le Commissioni Provinciali di continuare il loro lavoro.

B. Adempimenti nei confronti dei soggetti in possesso della qualifica

Le disposizioni transitorie, come abbiamo appena visto, dispongono che i soggetti che sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, **assumono di diritto la qualifica di acconciatore** e che i soggetti che risultano intestatari delle autorizzazioni comunali di cui all'articolo 2 della legge n. 161/1963, e successive modificazioni, rilasciate per l'esercizio delle attività di parrucchiere per uomo o per donna, hanno **diritto alla rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime**.

Le Commissioni provinciali per l'artigianato, dopo una attenta verifica dei requisiti posseduti da parte dei soggetti che risultano in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere per uomo o donna, sulla base della precedente normativa, dovrebbero aggiornare le rispettive posizioni d'ufficio.

C. Adempimenti da parte dei soggetti in possesso della sola qualifica di barbiere

In base a quanto disposto dal comma 7 dell'art. 6, della legge n. 174/2004, coloro che, alla data di entrata in vigore della nuova legge (17 settembre 2005), sono in possesso della qualifica di barbiere ed esercitano l'attività di barbiere, **hanno diritto a continuare a svolgere tale attività**.

I soggetti, invece, **che sono in possesso della sola qualifica di barbiere** e che intendano ottenere l'abilitazione di cui all'articolo 3, sono tenuti, in alternativa:

- a) a richiedere, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della nuova legge (17 marzo 2007), l'abilitazione di cui all'articolo 3 in considerazione delle maturate esperienze professionali; *oppure*
- b) a frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale disciplinato ai sensi del comma 1 dell'articolo 3; *oppure*
- c) a sostenere l'esame tecnico-pratico, previsto dal comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 174/2005.

Naturalmente tutto questo non potrà avere concreta applicazione se non dopo che le Regioni avranno provveduto a recepire la nuova normativa, ai sensi dell'articolo 4 della legge in commento.


D. Adempimenti presso l'Albo artigiani da parte dei soggetti che intendono iniziare l'attività dopo il 17 settembre 2005

Per coloro che vogliono iniziare l'attività di acconciatore dopo il 17 settembre 2005, possono ottenere la qualifica professionale dimostrando di essere in

possesso dei requisiti richiesti dalla “vecchia” legge n. 161 del 1963 e successivamente l’autorizzazione comunale per l’attività di acconciatore. Ottenuta l’autorizzazione comunale, dovranno, entro 30 giorni dalla data di effettivo inizio dell’attività, fare domanda di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane competente per territorio.

TABELLE RIEPILOGATIVE

ITER PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE



I TRE PERCORSI POSSIBILI

1.
 - A) **CORSO DI QUALIFICAZIONE** DELLA DURATA DI DUE ANNI
 - B) **CORSO DI SPECIALIZZAZIONE** DI CONTENUTO PREVALENTEMENTE PRATICO (1)
 - C) **ESAME TECNICO-PRATICO**

2.
 - A) **CORSO DI QUALIFICAZIONE** DELLA DURATA DI DUE ANNI
 - B) **PERIODO DI INSERIMENTO** DELLA DURATA DI UN ANNO PRESSO UNA IMPRESA DI ACCONCIATURA, DA EFFETTUARE NELL'ARCO DI DUE ANNI (2)
 - C) **ESAME TECNICO-PRATICO**

3.
 - A) **PERIODO DI INSERIMENTO** DELLA DURATA DI TRE ANNI PRESSO UNA IMPRESA DI ACCONCIATURA, DA EFFETTUARE NELL'ARCO DI CINQUE ANNI (2)
 - B) SVOLGIMENTO DI UN APPOSITO **CORSO DI FORMAZIONE TEORICA** (3)
 - C) **ESAME TECNICO-PRATICO**

(1) Spetterà alle Regioni fissare la durata e le materie del corso di specializzazione.

(2) Il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge n. 25/1955, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.

(3) Il corso di formazione teorica può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.